



**CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**  
**UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE**  
Via Aurelia 796 - 00165 Roma - Tel. 06. 66502639 - Fax 06. 66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

## **CONVENZIONE**

### **PER IL SERVIZIO IN MISSIONE DEI FEDELI LAICI**

S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_

e S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_ nello Stato di \_\_\_\_\_

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi dei canoni 211, 225, 231 e 784 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese, attraverso l'invio in servizio missionario di

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

mail \_\_\_\_\_

cittadinanza italiana

coniugato/a SI  con \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

NO  codice fiscale \_\_\_\_\_

con figli SI  nome \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

NO  codice fiscale \_\_\_\_\_

L'organismo di riferimento della persona inviata è \_\_\_\_\_,  
come specificato dalla dichiarazione attestante il curriculum di formazione seguito  
dall'interessato (**allegato 1**).

L'inviato/a è presentato dal Centro Missionario Diocesano

dalla FOCSIV

## Art. 1

### **SERVIZIO MISSIONARIO**

1. Il Vescovo che invia, vista la richiesta presentata dal Vescovo che accoglie (**allegato 2**), vista l'istanza dell'ente di presentazione (**allegato 3**) ed esaminata la dichiarazione dell'interessato/a (**allegato 4**), lo/a invia alla Chiesa sorella sopra menzionata. Il servizio concerne l'attività con la quale il fedele realizzi il dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino di salvezza si attui nel luogo di missione (cf. cann.211 e 225).
2. L'inviato/a ha provveduto ad acquisire la formazione specifica adeguata alla sua condizione presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - Sezione CUM), [o presso altra istituzione riconosciuta da Focsiv o dall'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese] come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* (**allegato 5**).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto richiesto al Vescovo della Chiesa che invia, riconosce all'inviato/a il servizio missionario dettagliatamente concordato con l'organismo di riferimento (**allegato 1**).
4. La presente *Convenzione* viene redatta in cinque copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di origine, alla Curia della Chiesa di destinazione, all'inviato/a, al suo organismo di riferimento e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

## Art. 2

### **MODALITÀ DEL SERVIZIO**

1. L'inviato/a s'impegna a svolgere il servizio affidatogli in conformità a quanto concordato dal Vescovo che gli ha conferito il mandato e dall'organismo di riferimento con il Vescovo che lo/la accoglie e a mantenere i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza.
2. L'inviato/a si rende disponibile anche per eventuali altri servizi, collegati al servizio concordato, diversi da quelli sopra indicati secondo quanto sarà concordato tra il Vescovo che accoglie e il suo organismo di riferimento.

## Art. 3

### **DURATA DEL SERVIZIO**

1. L'inviato/a presta il suo servizio per tre anni, a decorrere dalla data fissata nella presente *Convenzione*.
2. Con l'accordo delle parti il mandato può essere rinnovato allo scadere di ogni triennio. In ogni caso la durata massima della presente *Convenzione* non può superare i nove anni.

## Art. 4

### **COPERTURA DELLE SPESE**

1. L'organismo di riferimento provvede alle spese per il viaggio di andata e di ritorno, all'inizio e al termine del servizio. Inoltre, in presenza di necessità particolari, provvede anche alle spese prive di specifiche coperture finanziarie. Il missionario svolge gratuitamente il suo mandato.
2. L'organismo di riferimento provvede alle spese di vitto e alloggio, per garantire la permanenza in missione, nel periodo di decorrenza della presente *Convenzione*.

## Art. 5

### **TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURAZIONE SANITARIA**

1. Qualora l'inviato/a dovesse sostenere a proprio carico costi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione pensionistica, o per il versamento della contribuzione pensionistica alla cassa istituita per l'attività professionale esercitata, o per altre forme assicurative, la Conferenza Episcopale Italiana assicurerà all'interessato/a, dietro presentazione da parte dell'organismo di riferimento della documentazione comprovante il versamento, un contributo fino a un massimo di € 6.000,00 annui.
2. Nel caso di malattia nei luoghi di servizio, per le spese sostenute in ordine a eventuali ricoveri per interventi chirurgici o per cure mediche e in ordine a prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali, l'inviato/a può avvalersi del trattamento previsto nella polizza sanitaria stipulata dalla CEI per il tramite dell'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.  
Qualora l'assicurato si trovi all'estero, l'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese è delegato a presentare la denuncia e la relativa documentazione nonché a definire quanto si riferisce all'evento.

## Art. 6

### **VACANZE E PERIODI DI FORMAZIONE**

1. L'inviato/a ha diritto di usufruire di un periodo di ferie allo scopo di assicurare il necessario riposo. La durata di tale periodo è determinata secondo le consuetudini del luogo ove presta servizio.
2. L'inviato/a deve disporre, altresì, di tempi adeguati per la formazione spirituale e professionale, valorizzando le occasioni offerte dalla Chiesa locale in cui opera e le iniziative promosse dall'organismo di riferimento e dagli organismi della C.E.I.

## Art. 7

### **ACCOMPAGNAMENTO**

1. L'organismo di riferimento accompagna con particolare cura l'inviato/a, promuovendo nei confronti del suo servizio iniziative di solidarietà e di sostegno che gli permettano di continuare a sentirsi espressione di una comunità.  
Esso verifica periodicamente l'andamento del progetto in cui l'inviato/a è inserito/a per mirare più efficacemente l'intervento e per facilitare la realizzazione delle finalità dell'opera intrapresa, collaborando a superare le difficoltà che dovessero insorgere.
2. La diocesi e la comunità di origine si impegnano a sostenere l'iniziativa missionaria spiritualmente e materialmente con opportune iniziative; a curare rapporti costanti; a educare i fedeli a pregare e a porre gesti di solidarietà verso l'iniziativa missionaria e verso quanti, in modo particolare attraverso il Centro Missionario Diocesano, sono impegnati nell'attività missionaria.
3. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine l'inviato/a, con il quale resta periodicamente in contatto o personalmente o mediante il direttore del Centro Missionario Diocesano, e lo/la tiene informato/a sulla vita della propria Chiesa e del Paese.
4. Il Vescovo della Chiesa che accoglie rimane a sua volta garante della vita spirituale e materiale dell'inviato/a durante i periodi di permanenza nella propria diocesi.

Art. 8

**RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE**

1. L'inviato/a rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo della medesima secondo quanto disposto dall'art. 3, § 2.
2. L'organismo di riferimento collabora perché l'inviato/a che rientra trovi una dignitosa sistemazione abitativa e lavorativa, se le circostanze lo richiedono. L'inviato si reinserisce nella propria Chiesa di origine con entusiasmo e discrezione, attento/a nel cogliere e capire le novità, disponibile a condividere la ricchezza dell'esperienza vissuta.
3. Il Vescovo che invia, e il direttore del Centro Missionario Diocesano considerata la peculiarità del servizio prestato dall'inviato/a presso un'altra Chiesa, ne accolgono il rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesiale e spirituale e ne valorizzano adeguatamente le esperienze.

Art.9

**RIENTRO ANTICIPATO**

1. Il Vescovo della Chiesa che invia, d'intesa con il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare l'inviato/a, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, d'intesa con il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può richiamare l'inviato/a, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*

\*\*\*\*\*

La presente *Convenzione* decorre dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Il Vescovo della Chiesa che invia \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Il Vescovo della Chiesa che accoglie \_\_\_\_\_

L'inviato/a \_\_\_\_\_

Dichiaro di aver avuto l'formativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**Allegati:**

1. Dichiarazione del responsabile dell'organismo di riferimento, con indicazione del servizio concordato, con allegato *curriculum vitae* dell'inviato/a e autocertificazione di idoneità.
2. Richiesta del Vescovo della Chiesa che accoglie.
3. Istanza dell'ente di presentazione (Cmd o Focsiv).
4. Dichiarazione dell'inviato/a.
5. Documentazione di partecipazione al corso di formazione.